

R.G. 5219/2025



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

RLST - [REDACTED] con l'Avv.to DE
MARCHIS CARLO, l'Avv.to BIDE'TTI MARIA MATILDE (BDTMMT60A52I559J) e l'avv.to LO
MONACO GIORGIA (LMNGRG78C52G273R), elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;

RICORRENTE

contro

FOODINHO S.R.L. 09080990964, con l'Avv.to VILLANI MARCO e con l'Avv.to VILLANI
CAMILLA PAOLA LUCILLA (VLLCLL91P44F205Z), elettivamente domiciliata in Viale Regina
Margherita 20122 MILANO;

RESISTENTE

e

FILCAMS CGIL PALERMO, NIDIL CGIL PALERMO, FILT CGIL PALERMO,
rappresentati e difesi dagli avv.ti MARIA MATILDE BIDE'TTI, CARLO DE MARCHIS GOMEZ e
SERGIO VACIRCA;



TERZI INTERVENIENTI VOLONTARI

OGGETTO: azione *ex art. 50 lett. o) d.lgs. n. 81/2008*.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/4/2025, il ricorrente [REDACTED] conveniva in giudizio la società Foodinho s.r.l., premettendo di essere stato designato dalla Filcams Cgil Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per la provincia di Palermo e Trapani per il comparto terziario all'interno dell'Ente Bilaterale Terziario (EBiT) costituito dalle associazioni datoriali (Confcommercio) e dalle organizzazioni sindacali (Filocams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) stipulanti il CCNL terziario distribuzione e servizi applicato dalla società convenuta.

Deduceva che la Filcams Cgil, sindacato che statutariamente cura gli interessi collettivi dei lavoratori anche etero organizzati e parasubordinati del settore commercio, servizi e terziario doveva ritenersi la principale e comparativamente più rappresentativa organizzazione sindacale italiana operante nel settore del commercio, dei servizi e del terziario. Evidenziava come, secondo la letteratura medica, i *rider* della società convenuta risultavano esposti a plurimi rischi legati alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.

Allegava di avere invitato la società Foodinho s.r.l. a consentire l'accesso al documento di valutazione dei rischi specifici connessi con la prestazione dei *rider* e a fornire un puntuale riscontro sulle misure adottate o che la società intendeva adottare per i rischi stradali, climatici, socio ambientali e da stress, senza alcun riscontro, che Foodinho s.r.l. non aveva mai avviato alcuna forma di elezione di un RLS coinvolgendo i *rider* impiegati dalla società, avviando nel settembre 2023 una procedura di elezione di RLS con coinvolgimento dei soli lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato risultanti nel libro unico lavoro.

Assumeva che il rapporto di lavoro dei *rider* era riconducibile all'ambito della subordinazione e, se del caso, dell'etero organizzazione, con integrale applicazione della normativa del lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, con conseguente diritto della RLST ad agire per la tutela della salute dei *rider* di Foodinho s.r.l. quantomeno di Palermo e Trapani, e comunque a rivendicare i diritti stabiliti dalla direttiva 2004/2831 e dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008, attuativo della direttiva, con particolare riferimento al documento di valutazione dei rischi, che non valutava in alcun modo i diversi



rischi evidenziati nel ricorso distinguendo per gravidanza, età, genere, provenienza e tipologia contrattuale e non conteneva, al suo interno la relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per tale valutazione (art. 28, comma 2 lett. a).

Alla luce di quanto sopra chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:

«In via principale:

A) Ritenuta l'assenza e/o un valido e/o legittimo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nominato e/o eletto dai *rider* di Foodinho s.r.l nell'area metropolitana di Palermo e Trapani, accertare e dichiarare il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per la provincia di Palermo e Trapani del comparto terziario a ricevere le informazioni e la documentazione in materia di salute e sicurezza ed essere consultato relativamente a rischi lavorativi correlati con il rapporto di lavoro dei *rider* operanti in tali città ed esercitare relativamente a detti lavoratori i diritti di cui all'art. 50 del d.lgs 81/08 per i motivi di cui al ricorso.

B) Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta omissiva della società relativamente al mancato riscontro delle richieste del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del comparto commercio di Palermo e Trapani del 21 novembre 2024 e del 19 marzo 2025.

C) Accertare e dichiarare l'inidoneità del DVR relativo ai rischi dei *rider* comunicato dalla società anche in relazione alla inadeguata e/o omessa valutazione del rischio lavorativo, anche da *stress* da lavoro correlato, *burnout* e *tecnostress*, dei *rider* nonché per la mancata consultazione del rappresentante dei *rider* e in ogni caso per mancata distinzione dei rischi per gravidanza, età, genere, tipologia contrattuale e provenienza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 81/08 e comunque tutti i motivi di cui al ricorso.

e per l'effetto

D) Ordinare a Foodinho s.r.l. :

I) di avviare con il Sig. [REDACTED] nella sua qualità di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale per il comparto terziario di Palermo e Trapani, un confronto e una consultazione preventiva sui temi della salute e sicurezza sul lavoro dei *rider* della società convenuta impiegati nel territorio di competenza e nello specifico finalizzato:

a) alla individuazione delle procedure e alle modalità di informative dei *rider* e in merito all'organizzazione della loro formazione sui rischi specifici;

b) alla individuazione e valutazione delle cause di sospensione delle attività di consegna dei *rider* di Foodinho s.r.l. in caso di eventi climatici pericolosi per le attività di consegna con mezzi a due ruote a trazione fisica e delle misure organizzative e dei dispositivi di protezione per impedire il verificarsi di rischi alla salute per rischio climatico suddivisi per i fattori di cui all'art. 28 d.lgs 81/08;



c) alla valutazione e individuazione dei rischi per la salute e sicurezza, distinti per età, genere e provenienza geografica, derivanti dalla circolazione stradale, distinti per mezzi di trasporto e alla introduzione di misure di monitoraggio periodico e controllo delle condizioni dei mezzi utilizzati e alla individuazione dei dispositivi di protezione individuale.

d) alla specifica valutazione e individuazione nell'area metropolitana di Palermo e Trapani dei rischi per la salute derivanti da aggressioni fisiche e verbali e da attività criminali di terzi ai quali i *rider* sono esposti e alla individuazione delle misure organizzative previste e necessarie per contrastarli distinti per gravidanza, età, genere, provenienza geografica e tipologia contrattuale dei conseguenti dispositivi di protezione.

e) alla valutazione e individuazione dei rischi per la salute per *tecnostress* o *burnout* dei *rider* derivanti dall'impiego di modelli automatizzati di *ranking* e gestione delle prenotazioni degli *slot* e dell'accesso al lavoro adottati dalla società e le misure previste per contrastarli, distinta per gravidanza, età, genere, provenienza geografica e tipologia contrattuale, previa consegna e visione del documento di valutazione di impatto discriminatorio dei sistemi.

f) alla valutazione e individuazione dei dispositivi di protezione individuale per limitare i rischi alla salute in presenza di attività lavorativa in solitaria in luoghi aperti tramite sistemi algoritmici.

II) nonché di fornire al RLST ricorrente la documentazione predisposta e comunque nella disponibilità aziendale e una puntuale informativa attinente:

- alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative con particolare riferimento ai rischi da *tecnostress* e *burnout* derivante dall'impiego algoritmici di *ranking* e gestione automatizzata dei rapporti nonché sui rischi da discriminazione di detti sistemi;

- alla valutazione delle zone ritenute rischiose nelle città di Palermo e Trapani ed alle modalità di indicazione automatizzata dei percorsi e sulla valutazione di assicurare il servizio di consegna anche dopo le effemeridi.

- alla valutazione dei livelli di rischio da condizioni metereologiche suddivise per i fattori di età e genere.

E) Disporre in favore del ricorrente la condanna della società convenuta al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare richiesti nella misura di € 1.000,00, o altra maggiore o minore di giustizia, da determinarsi anche ex art. 432 c.p.c. decorso il termine assegnato.



Con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite con maggiorazione del 30% prevista dal dm. 8 marzo 2015 per effetto dei collegamenti ipertestuali da distrarsi».

Costituitasi con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 28/08/2025, Foodinho s.r.l. assumeva l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ai *rider*, nonché la mancanza dei requisiti del coordinamento, personalità e continuità della prestazione, nonché dell'eteroorganizzazione. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente sotto plurimi profili, essendo nell'unità produttiva di Palermo il RLS ritualmente designato nella persona di Nicola Andreola, non essendo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) legittimato a intervenire a favore dei lavoratori autonomi, quali risultano essere i *rider*s, nonché in ragione del difetto di rappresentanza del ricorrente. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della domanda, deduceva che la società aveva elaborato un DVR con una sezione specificamente dedicata ai *rider*, oggetto di costanti integrazioni ed aggiornamenti, contenente valutazione dei rischi tipici della categoria dei ciclofattorini.

Chiedeva, alla luce di quanto eccepito e dedotto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

A. In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione e/o di rappresentatività del ricorrente;

B. in via principale, revocare il provvedimento cautelare e comunque rigettare ogni domanda del ricorrente.

g. In estremo subordine modificare le "misure attuative" dell'ordine giudiziario:

- Escludendo l'obbligo di fornire cappelli con visiera;
- Prevedendo la consegna di creme solari solo a favore dei *rider* che ne facciano richiesta presentando certificato medico;
- Escludendo l'obbligo di fornire occhiali da sole;
- Prevedendo la possibilità di erogare un contributo economico in vece della distribuzione dei Sali minerali
- Ridurre a 0,10 centesimi a consegna il contributo economico per l'acquisto di acqua
- Limitare gli obblighi di cui sopra al 15.9 di ogni anno o comunque a temperature superiori ai 32 gradi, o subordinandolo in alternativa, alla presenza di un elevato tasso di umidità (superiore al 60%).

C. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari».



Il ricorso proposto da RSLT [REDACTED] nei confronti di Foodinho s.r.l. appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito enunciati.

Occorre, preliminarmente, evidenziare l'inammissibilità della richiesta, formulata nella memoria di costituzione e risposta di Foodinho s.r.l. nel giudizio di merito, di revoca del provvedimento cautelare emesso in corso di causa in data 18/08/2025, ovvero in subordine di modifica delle misure attuative dell'ordine giudiziario, risultando tale richiesta eccentrica rispetto alle questioni delibabili nel merito, e al più formulabile in sede di reclamo cautelare *ex art. 669-terdecies* c.p.c. avverso il provvedimento reso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che non risulta essere stato proposto, nei termini perentori, dalla società resistente.

Venendo al merito del giudizio, il ricorrente [REDACTED] rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per le province di Palermo e Trapani, in forza di un accordo tra le organizzazioni sindacali e datoriali del settore, agisce al fine di porre rimedio all'assenza, all'interno di Foodinho s.r.l., di un rappresentante, eletto o designato, dei lavoratori per la sicurezza con il coinvolgimento dei *rider* addetti alla consegna dei beni trasportati dalla società. La società, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe ripetutamente disatteso le richieste delle oo.ss., organizzando un'elezione per la nomina di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonostante la presenza di RSA al suo interno, escludendo dal voto gli oltre 7.000 *rider* impiegati, sebbene esposti a specifici rischi lavorativi e significativamente prevalenti rispetto ai soli 46 impiegati negli uffici che hanno espresso la loro preferenza, essendo i *rider* ritenuti da Foodinho s.r.l. non assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

I *rider*, secondo la prospettazione del ricorrente, rendono la propria prestazione utilizzando mezzi instabili, in prevalenza a trazione fisica, risultano assoggettati a sistemi di monitoraggio e gestione automatizzati in contesti particolarmente pericolosi, inseriti nel traffico stradale, sono soggetti a rischi lavorativi da affaticamento e caduta, da esposizione a fattori climatici, da aggressioni in contesti socio ambientali critici, e da "*burnout*" da tecnostress. In particolare, durante gli eventi climatici, la società convenuta non ritiene di sospendere l'attività di consegna, limitandosi a indicazioni del tutto generiche, nonostante le richieste avanzate dalle oo.ss.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale avrebbe, in relazione a ciò, vanamente richiesto di prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi della società e di essere consultato e informato sulle misure adottate per evitare/limitare situazioni di pericolo per la salute e per prevenire condizioni di *stress* da lavoro correlato anche con riferimento ai sistemi automatizzati di



profilazione, di *ranking* e di gestione del rapporto di lavoro in relazione sia alla gravidanza, età, al genere che alla provenienza geografica. La società convenuta, dopo numerosi solleciti non avrebbe, tuttavia, riscontrato la richiesta del RLST di incontro, sottraendosi al confronto e limitandosi, con notevole ritardo, a inoltrare alla Filcams Cgil un estratto, del tutto inadeguato ed incompleto del DVR. Deduce, pertanto, l'inadeguatezza dell'estratto del DVR consegnato dalla società e richiede l'adozione di idonei provvedimenti, atti a consentire al RLST di esercitare la propria funzione informativa e consultiva in favore dei *rider* palermitani e della provincia di Trapani.

La società convenuta, dal canto suo, eccepisce preliminarmente l'inapplicabilità dell'assetto normativo legittimante le pretese azionate, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008, in relazione alla natura autonoma del rapporto di lavoro dei *rider*, da affermarsi con particolare vigore alla luce dell'intervenuta riorganizzazione del sistema operativo intervenuta a decorrere dal 19/5/2025, con adeguamento alle indicazioni pervenute dalla giurisprudenza. Del pari, non potrebbe riconoscersi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, a maggior ragione in assenza di espressa domanda circa la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di personalità, continuità ed eterorganizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione.

Sul punto, non possono che reiterarsi le argomentazioni contenute nel provvedimento reso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 18/08/2025.

«Con riferimento al secondo profilo, pur non ravvisandosi elementi *ex art.* 2094 c.c., da cui inferire incidentalmente l'esistenza di un rapporto di subordinazione lavorativa dei *rider*, viene in considerazione il disposto di cui all'art. 2 1° co. d.lgs. n. 81/2015, secondo cui: «A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [*anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».

Tale norma è, dalla giurisprudenza, pacificamente applicata al rapporto di lavoro dei *rider*, in considerazione delle consuete modalità di svolgimento della prestazione e della matrice comune della predisposizione, ad opera dell'azienda committente, della turnistica e delle zone di partenza, della comunicazione degli indirizzi di consegna tramite applicazione e della predeterminazione dei tempi di consegna, nella quale si individua il parametro dell'eterorganizzazione della prestazione, la cui ricorrenza



determina l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (App. Torino, sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 26).

L'estensione della disciplina tipica del rapporto di lavoro subordinato ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali ha interessato, per altro, lo specifico segmento della sicurezza e dei livelli minimi di tutela, dando luogo all'applicazione delle prescrizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 47-*septies*, comma 3, d.lgs. 81/2015), con ordine di consegna dei dispositivi di protezione individuale contro il rischio di contagio da Covid-19 (Trib. Firenze, sez. lav., 1° aprile 2020, n. 886) e contro il rischio climatico (Trib. Palermo, 26 settembre 2022 n. 3350), l'imposizione di valutazione dei rischi da esposizione a ondate di calore, delle misure necessarie per preservare la salute dei *rider* e prevenire i rischi lavorativi e l'ordine di sottoposizione dei lavoratori a formazione e informazione *ex* artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/08 sui rischi correlati all'attività di consegna (Trib. Palermo, 18 agosto 2022, n. 29826).

Né osta all'applicazione della normativa di tutela di cui al d.lgs. n. 81/08, mediata dall'art. 2 d.lgs. n. 81/15, la circostanza che, a decorrere dal maggio del 2025, la convenuta abbia riorganizzato il proprio sistema operativo, eliminando la necessità di prenotazione degli *slot* da parte dei *rider* e abolendo qualsiasi sistema di valutazione premiale, rendendo in ultima analisi il collegamento all'applicazione del tutto libero e incondizionato.

Il nuovo sistema di c.d. *free log in*, implementato dal maggio del 2025, prevede comunque la necessità di scaricare un programma attraverso il quale ricevere le istruzioni dal sistema, collegandosi alla piattaforma attraverso un sistema di riconoscimento personalizzato (doc. 22 fascicolo parte ricorrente), al fine di consentire l'abbinamento a una richiesta di consegna gestita in via automatizzata, sulla base di un meccanismo di geolocalizzazione, nel contesto di criteri di gestione della consegna e conduzione delle varie fasi dell'attività declinati dalla società committente (cfr. docc. 25, 26 e 27 fascicolo parte ricorrente).

Se, dunque, la revisione del sistema operativo elide i profili attinenti all'eterodirezione della prestazione, tipici della subordinazione, persistono gli indici giurisprudenziali riassunti da App. Torino, sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 26, e in particolare l'elemento dell'eteroorganizzazione della prestazione ad opera del committente, sufficienti a dare luogo all'applicazione della norma di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/15, *a fortiori* alla luce dell'eliminazione delle caratteristiche descrittive [*anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*], ad opera del d.l. n. 101/19, che ne ha precisato e, al contempo, esteso l'ambito di applicazione».



Accanto a tali considerazioni, avuto riguardo alle contestazioni di dettaglio mosse dalla difesa di parte resistente, va rilevato come la recente Cass., sez. lav., 31 ottobre 2025, n. 28772, abbia contemplato la piena compatibilità di modalità operative del tutto analoghe a quelle invalse presso la società resistente con i profili della autonomia, continuità ed eterorganizzazione di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, con applicazione di segmenti di disciplina della subordinazione a rapporti di lavoro che possono essere legittimamente pattuiti alla stregua di rapporti di lavoro autonomo.

In particolare, secondo la Corte, non costituiscono elementi ostativi la proprietà del veicolo utilizzato per eseguire la prestazione e i relativi costi di eventuale manutenzione, tipicamente a carico del collaboratore, l'assenza di obbligo di disponibilità in capo al medesimo, l'organizzazione dell'altrui prestazione lavorativa limitata a tempi e luoghi di lavoro.

Con riferimento agli ulteriori profili di censura mossi dalla difesa di parte resistente, gli stessi pertengono al preteso difetto di legittimazione attiva del ricorrente, declinato sotto molteplici profili.

Da un lato, difatti, richiamate le definizioni di legge delle figure del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), e del RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) di cui agli artt. 47-50 d.lgs. n. 81/2008, la società evidenzia come, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 48 d.lgs. cit., sussistendo in azienda un RLS, designato nella persona del sig. Nicola Andreola, il RLST sarebbe palesemente carente di qualsiasi legittimazione. La figura del RLST non sarebbe, inoltre, prevista per i lavoratori autonomi, come i ciclofattorini, ma esclusivamente per i lavoratori subordinati. Infine, l'odierno ricorrente risulta essere stato designato dalla Filcams Cgil quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per la provincia di Palermo e Trapani per il comparto terziario all'interno dell'ente bilaterale terziario (Ebit), costituito dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Commercio, e cui aderisce la convenuta, che tuttavia è fonte di regolamentazione del tutto estranea al rapporto dei ciclofattorini, cui risulta, viceversa, applicato il CCNL Rider, siglato il 15/9/2020 dall'associazione di categoria Asso Delivery e dal sindacato UGL.

Sul primo punto questo giudice ha già avuto modo di osservare, in sede cautelare, quanto segue:

«Con riferimento al primo profilo di censura, l'art. 48 1° co. d.lgs. n. 81/08 prevede che «Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».



L'art. 47 3° co., espressamente richiamato dall'art. 48 1° co., testualmente recita: «Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48».

Indipendentemente dalla fondatezza della tesi difensiva prospettata dalla difesa del ricorrente in sede di discussione il 14/08/2025 - sintetizzabile nella circostanza che l'elezione del RLS, nella persona del sig. [REDACTED], dovrebbe ritenersi radicalmente nulla e priva di effetto, essendo avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 47 3° co., trattandosi di realtà produttiva che registrava la presenza di rappresentanze sindacali aziendali (RSA), nel cui ambito avrebbe dovuto, pertanto, avere luogo la nomina - si osserva come debba escludersi l'applicazione dell'art. 48 1° co. sulla base del mero raffronto testuale tra le due disposizioni invocate.

Il limite, in capo al RLST, all'esercizio delle prerogative di cui all'art. 50, tra cui, la proposizione di ricorsi alle autorità competenti «qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro» (cfr. lett. o), rappresentato dall'assenza di RLS designato o eletto, attiene esclusivamente alla figura del RLST «di cui all'articolo 47, comma 3», ovvero eletto o nominato nelle «aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori», regolando fattispecie diversa da quella odierna, nella quale si registrano requisiti dimensionali incompatibili con quelli indicati nel 3° comma (risultando pacificamente i dipendenti della sola unità produttiva di Palermo, all'atto della nomina del RLS, nel numero di 46)».

In merito alla possibilità di ritenere operante la figura del RLST soltanto nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato e non di quelli formalizzati *sub specie* di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 c.c., è sufficiente osservare come, premessa la riconducibilità dei rapporti di lavoro dei *rider* alla categoria delle collaborazioni organizzate dal committente mediante piattaforme digitali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, non può che darsi luogo alle conseguenze previste dalla norma che prevede che, a far data dal 1/1/2016, «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato».

Quanto all'estraneità del ricorrente all'ambito merceologico e contrattualcollettivo di pertinenza dei *rider*, risultando lo stesso designato dalla Filcams Cgil quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per la provincia di Palermo e Trapani per il comparto terziario all'interno dell'ente bilaterale terziario (Ebit), costituito dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Commercio, non applicabile ai ciclofattorini, appare di ragione richiamare quanto già osservato in sede cautelare:



«Con riferimento, infine, al terzo profilo, è innegabile che il comparto di designazione del  sia quello dei lavoratori dipendenti del terziario. Più in particolare, lo stesso risulta individuato dalla Filcams Cgil quale RLST per le province di Palermo e Trapani (doc. 1 fascicolo parte ricorrente) all'interno dell'Ente Bilaterale Terziario (EBiT), costituito dalle associazioni datoriali (Confcommercio) e dalle organizzazioni sindacali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) stipulanti il CCNL terziario distribuzione e servizi (doc. 2 fascicolo parte ricorrente), applicato dalla società convenuta ai propri dipendenti. Lo stesso sembrerebbe, dunque, sprovvisto di rappresentanza istituzionale con riferimento alla platea di lavoratori del comparto *delivery*, la cui prestazione risulta eterorganizzata, assoggettati alla disciplina del CCNL Assodelivery.

Purtuttavia l'estensione, attraverso la norma c.d. ponte di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/15, dell'assetto di tutele e prerogative in tema di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08, non può che avvenire per il tramite di una figura rappresentativa già esistente e operativa, quale il RLST, idonea a sostenere il confronto e l'interlocazione intraziendale, ed assumere le opportune iniziative giurisdizionali *ex art. 50 lett. o)*, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel comparto del *food delivery*.

La natura «vicaria» o «surrogatoria» della rappresentanza del RLST ricorrente in tale settore appare, per altro, oggetto di specifico rilievo da parte di questo giudice a margine della prima udienza del procedimento di merito, celebrata in data 6/6/2025, laddove si invitavano le parti, all'esito del tentativo di conciliazione, a sostenere un confronto finalizzato a una soluzione conciliativa della controversia, «invitando in particolare parte resistente a consentire la nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ad opera dei *riders* impiegati presso la società o, alternativamente, la designazione del medesimo da parte delle organizzazioni comparativamente più rappresentative» e, solo in assenza di iniziative volte a garantire una rappresentanza diretta, al «riconoscimento dell'attuale RLST quale rappresentante della categoria dei *riders*».

In altri termini, l'estensione, alla categoria dei ciclofattorini, dell'assetto di tutele sostanziali proprie dei lavoratori subordinati, per il tramite della norma c.d. di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, non può che concernere anche il fondamentale aspetto della sicurezza sul luogo di lavoro, per il tramite di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se del caso nominato su base Territoriale, ricorrendone i presupposti degli artt. 47 e 48 d.lgs. n. 81/2008, che eserciti le prerogative e attribuzioni di cui all'art. 50 d.lgs. n. 81/2008, tra cui l'attivazione del ricorso alle autorità competenti «qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro».



Ciò premesso, come ripetutamente evidenziato, al fine di garantire la massima espansione al principio di rappresentatività, in considerazione dell'estensione delle prerogative e dell'assetto di tutele in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, non può che contemplarsi l'indispensabile iniziativa in capo alla parte datoriale di consentire la nomina o elezione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito dell'ampia platea dei ciclofattorini, evenienza allo stato non attuata, né prevista dal CCNL Riders Assodelivery/UGL, applicato alla categoria. L'assenza, quantomeno temporanea, di tale figura, non può che condurre, per il tramite dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, all'attribuzione di tali prerogative all'unica figura rappresentativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro già esistente in azienda, ovvero al RLST odierno ricorrente, indipendentemente dallo specifico ambito di designazione o elezione dello stesso, che non può ostare all'esercizio di tutele sostanziali in forma più ampia, e in favore di platea più vasta di lavoratori, trattandosi di figura prevista da norme di rango primario (artt. 47 e ss. d.lgs. n. 81/2008) che non operano alcun riferimento all'aspetto della specifica rappresentatività o all'ambito della nomina o elezione.

Venendo, dunque, al merito delle domande del ricorrente, lo stesso chiede, nelle conclusioni del ricorso, l'emissione di ordine giudiziale:

1) che accerti, in capo allo stesso, il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione in materia di salute e sicurezza e di essere consultato relativamente a rischi lavorativi correlati con il rapporto di lavoro dei *rider* operanti nelle città di Palermo e Trapani esercitando relativamente a detti lavoratori i diritti di cui all'art. 50 del d. lgs n. 81/08;

2) che accerti l'inidoneità del DVR relativo ai rischi dei *rider* comunicato dalla società anche in relazione all'inadeguata e/o omessa valutazione del rischio lavorativo dei *rider* nonché per la mancata consultazione del rappresentante dei *rider* e in ogni caso per mancata distinzione dei rischi per gravidanza, età, genere, tipologia contrattuale e provenienza;

3) che disponga un confronto e una consultazione preventiva del medesimo sui temi della salute e sicurezza sul lavoro dei *rider* della società convenuta impiegati nel territorio di competenza e nello specifico finalizzato:

a) alla individuazione delle procedure e alle modalità di informative dei *rider* e in merito all'organizzazione della loro formazione sui rischi specifici;

b) alla individuazione e valutazione delle cause di sospensione delle attività di consegna dei *rider* di Foodinho s.r.l. in caso di eventi climatici pericolosi per le attività di consegna con mezzi a due ruote a



trazione fisica e delle misure organizzative e dei dispositivi di protezione per impedire il verificarsi di rischi alla salute per rischio climatico suddivisi per i fattori di cui all'art. 28 d.lgs 81/08;

c) alla valutazione e individuazione dei rischi per la salute e sicurezza, distinti per età, genere e provenienza geografica, derivanti dalla circolazione stradale, distinti per mezzi di trasporto e alla introduzione di misure di monitoraggio periodico e controllo delle condizioni dei mezzi utilizzati e alla individuazione dei dispositivi di protezione individuale;

d) alla specifica valutazione e individuazione nell'area metropolitana di Palermo e Trapani dei rischi per la salute derivanti da aggressioni fisiche e verbali e da attività criminali di terzi ai quali i *rider* sono esposti e alla individuazione delle misure organizzative previste e necessarie per contrastarli distinti per gravidanza, età, genere, provenienza geografica e tipologia contrattuale dei conseguenti dispositivi di protezione;

e) alla valutazione e individuazione dei rischi per la salute per *tecnostress* o *burnout* dei *rider* derivanti dall'impiego di modelli automatizzati di *ranking* e gestione delle prenotazioni degli *slot* e dell'accesso al lavoro adottati dalla società e le misure previste per contrastarli, distinta per gravidanza, età, genere, provenienza geografica e tipologia contrattuale, previa consegna e visione del documento di valutazione di impatto discriminatorio dei sistemi;

f) alla valutazione e individuazione dei dispositivi di protezione individuale per limitare i rischi alla salute in presenza di attività lavorativa in solitaria in luoghi aperti tramite sistemi algoritmici;

4) che ordini di fornire al RLST ricorrente la documentazione predisposta e comunque nella disponibilità aziendale e una puntuale informativa attinente:

- alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative con particolare riferimento ai rischi da *tecnostress* e *burnout* derivante dall'impiego algoritmici di *ranking* e gestione automatizzata dei rapporti nonché sui rischi da discriminazione di detti sistemi;

- alla valutazione delle zone ritenute rischiose nelle città di Palermo e Trapani ed alle modalità di indicazione automatizzata dei percorsi e sulla valutazione di assicurare il servizio di consegna anche dopo le effemeridi;

- alla valutazione dei livelli di rischio da condizioni metereologiche suddivise per i fattori di età e genere.

Quale misura indiretta di coercizione degli ordini eventualmente disposti, il ricorrente chiede la condanna della società convenuta al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare richiesti nella misura di € 1.000,00, o altra maggiore o minore di giustizia, da determinarsi anche *ex art.* 432 c.p.c. decorso il termine assegnato.



La disposizione di cui all'art. 50 d.lgs. n. 81/2008 elenca le prerogative del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza declinandole come segue:

- «a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro».

In merito alla assunta inadeguatezza del DVR, con riferimento alla posizione dei *rider*, Foodinho s.r.l. evidenzia di avere aggiornato il proprio DVR contemplando una sezione specificamente dedicata ai *rider*, oggetto di costanti integrazioni ed aggiornamenti (cfr. docc. 12, 13 e 14 fascicolo parte convenuta), aggiornato al 4/1/2025.

Tale documento esaminerebbe, in particolare, i profili dell'idoneità delle attrezzature allo svolgimento dell'attività, della conoscenza, in capo ai cicofattorini, delle norme sulla sicurezza stradale, dell'idoneità medico sanitaria allo svolgimento dell'attività. Tra i rischi specifici valutati dal DVR sono



previsti, in particolare, il rischio climatico, il rischio di ferimento, il rischio di incidente stradale, il rischio di rapina, il rischio da stress lavoro correlato.

Parte convenuta ha altresì dato atto che, avendo questo giudice rilevato, con il provvedimento cautelare del 18/8/2025, che risultando la valutazione dei rischi operata dall'azienda carente dei requisiti di forma e sostanza prescritti dagli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 81/08, non presentando il contenuto di dettaglio di cui all'art. 28 co. 2 lett. a)-f), né la sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, sia pure ai fini dell'apposizione di data certa al documento, e conseguentemente ordinato all'azienda di provvedere con urgenza all'inserimento nel DVR di un'apposita sezione, sentito il RLST, concernente i rischi climatici da ondate di calore, sulla base dei criteri formali e sostanziali dettati dagli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 81/08, ella ha provveduto all'adeguamento del documento, in adempimento dell'ordine giudiziale, pur contestandone la fondatezza.

Appare di ragione, in accoglimento del ricorso attoreo, disporre un'ulteriore integrazione e completamento del DVR, con previsione della distinzione dei rischi per gravidanza, età, genere, tipologia contrattuale e provenienza, ordinando a Foodinho s.r.l. l'avvio con il Sig. [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di RLST per il comparto terziario di Palermo e Trapani, di un confronto e una consultazione preventiva sui temi della salute e sicurezza sul lavoro dei *rider* della società convenuta impiegati nel territorio di competenza finalizzato:

- a) all'individuazione delle procedure e alle modalità di informative dei *rider* e in merito all'organizzazione della loro formazione sui rischi specifici;
- b) all'individuazione e valutazione delle cause di sospensione delle attività di consegna dei *rider* di Foodinho s.r.l. in caso di eventi climatici pericolosi e dei dispositivi di protezione per impedire il verificarsi di rischi alla salute per rischio climatico;
- c) alla valutazione e individuazione dei rischi per la salute e sicurezza, distinti per età, genere e provenienza geografica, derivanti dalla circolazione stradale, distinti per mezzi di trasporto e all'introduzione di misure di monitoraggio periodico e controllo delle condizioni dei mezzi utilizzati e all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale;
- d) alla specifica valutazione e individuazione, nell'area metropolitana di Palermo e Trapani, dei rischi per la salute derivanti da aggressioni e da attività criminali ai quali i *rider* sono esposti e all'individuazione delle misure organizzative previste e necessarie per contrastarli.

La società sarà, inoltre, tenuta a fornire al RLST ricorrente la documentazione predisposta e comunque nella disponibilità aziendale e una puntuale informativa attinente:



- alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
- alla valutazione delle zone ritenute rischiose nelle città di Palermo e Trapani;
- alla valutazione dei livelli di rischio da condizioni metereologiche suddivise per i fattori di età e genere.

Non si ritiene, viceversa, di dare corso alla richiesta di confronto e consultazione preventiva finalizzati alla:

e) valutazione e individuazione dei rischi per la salute per *tecnostress* o *burnout* dei *rider* derivanti dall'impiego di modelli automatizzati di *ranking* e gestione delle prenotazioni degli *slot* e dell'accesso al lavoro adottati dalla società e le misure previste per contrastarli, distinta per gravidanza, età, genere, provenienza geografica e tipologia contrattuale, previa consegna e visione del documento di valutazione di impatto discriminatorio dei sistemi.

f) valutazione e individuazione dei dispositivi di protezione individuale per limitare i rischi alla salute in presenza di attività lavorativa in solitaria in luoghi aperti tramite sistemi algoritmici.

Deve, difatti, sul punto considerarsi come, da un lato, non vi sia alcun obbligo in capo ai *rider* di collegarsi all'applicazione, residuando in capo ai medesimi la facoltà di rifiutare l'ordine dopo averlo accettato e che, dall'altro, l'incontestata modifica delle modalità operative, da ultimo apportata dalla società, abbia determinato l'eliminazione del sistema premiale e di forme di pregiudizio a carico dei *rider* con minore operatività, così rendendo del tutto recessiva la possibilità di rischi da *tecnostress* e *burnout*.

Né, infine, appare possibile dar corso alla richiesta di valutazione dell'opportunità di «assicurare il servizio di consegna anche dopo le effemeridi», risultando opportuno, nel necessario bilanciamento di interessi, preservare la libera iniziativa economica privata, attesa la sussistenza di facoltà, in capo al ciclofattorino, di svolgere proficuamente la propria attività lavorativa in via esclusiva in orari diurni o serali.

Non può, infine, concedersi il richiesto provvedimento *ex art. 614-bis c.p.c.*, consistente nel pagamento di somma di danaro quale mezzo di coercizione indiretta all'adempimento dell'ordine giudiziale. A tale conclusione si perviene non tanto alla luce del disposto letterale della norma di cui si invoca l'applicazione, esclusa nelle «controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo [409](#)» - dovendosi interpretare la locuzione con limitazione alle controversie tra il lavoratore subordinato o parasubordinato ed il datore di lavoro o committente, evenienza da escludersi nel caso di specie - quanto in relazione alla struttura stessa dell'ordine e alla condotta serbata dalla parte resistente nella fase di attuazione degli ordini giudiziali



impartiti in sede di provvedimento cautelare in corso di causa, contraddistinta da collaborazione e proclività all'adempimento delle prescrizioni.

La necessaria collaborazione della società, in una con la parcellizzazione degli adempimenti richiesti alla società, avuto riguardo all'avvio di confronti e consultazioni preventive, all'integrazione del DVR e alla consegna della relativa documentazione, rende difficilmente individuabile un termine per l'adempimento, al decorso del quale considerare attuale l'obbligo di pagamento della c.d. *astreinte*.

La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per la provincia di Palermo e Trapani del comparto terziario a ricevere le informazioni e la documentazione in materia di salute e sicurezza ed essere consultato relativamente a rischi lavorativi correlati con il rapporto di lavoro dei *rider* operanti in tali città esercitando relativamente a detti lavoratori i diritti di cui all'art. 50 del d. lgs n. 81/08;

accerta e dichiara l'inidoneità del DVR relativo ai rischi dei *rider* comunicato dalla società anche in relazione all'inadeguata e/o omessa valutazione del rischio lavorativo dei *rider* nonché per la mancata consultazione del rappresentante dei *rider* e in ogni caso per mancata distinzione dei rischi per gravidanza, età, genere, tipologia contrattuale e provenienza;

per l'effetto ordina a Foodinho s.r.l.:

1) di avviare con il Sig. [REDACTED] nella sua qualità di RLST per il comparto terziario di Palermo e Trapani, un confronto e una consultazione preventiva sui temi della salute e sicurezza sul lavoro dei *rider* della società convenuta impiegati nel territorio di competenza finalizzato:

- a) all'individuazione delle procedure e alle modalità di informative dei *rider* e in merito all'organizzazione della loro formazione sui rischi specifici;
- b) all'individuazione e valutazione delle cause di sospensione delle attività di consegna dei *rider* di Foodinho s.r.l. in caso di eventi climatici pericolosi e dei dispositivi di protezione per impedire il verificarsi di rischi alla salute per rischio climatico;
- c) alla valutazione e individuazione dei rischi per la salute e sicurezza, distinti per età, genere e provenienza geografica, derivanti dalla circolazione stradale, distinti per mezzi di trasporto e all'introduzione di misure di monitoraggio periodico e controllo delle condizioni dei mezzi utilizzati e all'individuazione dei dispositivi di protezione individuale;



d) alla specifica valutazione e individuazione, nell'area metropolitana di Palermo e Trapani, dei rischi per la salute derivanti da aggressioni e da attività criminali ai quali i *rider* sono esposti e all'individuazione delle misure organizzative previste e necessarie per contrastarli;

2) di fornire al RLST ricorrente la documentazione predisposta e comunque nella disponibilità aziendale e una puntuale informativa attinente:

- alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
 - alla valutazione delle zone ritenute rischiose nelle città di Palermo e Trapani;
 - alla valutazione dei livelli di rischio da condizioni metereologiche suddivise per i fattori di età e genere;
- non accoglie la richiesta di emissione di provvedimento ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c.;

condanna Foodinho s.r.l. al pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento cautelare in corso di causa in favore del ricorrente, che liquida in € 8.500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Riserva il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni.

Milano, 10/12/2025

Il Giudice
Antonio Lombardi